

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
COMUNE DI VOGHIERA
2012 - 2014**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per il presente piano per la trasparenza e l'integrità del Comune di Voghiera è il decreto legislativo 150/2009, con particolare riferimento agli art. 10 e 11 che così recitano:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai Capi Settore ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato dei titolari delle posizioni organizzative che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni Amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le Amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti

istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni Amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 (piano triennale delle performance);

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i titolari di posizioni organizzative sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei titolari di posizione organizzative, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato alle Posizioni Organizzative preposte agli uffici coinvolti.

FINALITA'

La trasparenza è strumento irrinunciabile a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della attività della Pubblica Amministrazione e per assicurare il controllo sull'azione amministrativa.

Il principio della legalità ha valenza generale, tanto che l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).

Per siffatto motivo con il presente provvedimento, a seguito dell'emanazione delle linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si intende dare esecuzione all'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, di approvare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La finalità è quella di avviare sin d'ora un processo "virtuoso" dell'ente che porti al raggiungimento dei principali obiettivi di trasparenza nell'attività degli uffici comunali.

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

Il concetto di trasparenza amministrativa è inteso, nella sua accezione più ampia, come garanzia della più ampia circolazione possibile delle informazioni e dei documenti sia all'interno della pubblica amministrazione, sia all'esterno nei confronti dei cittadini e dei fruitori finali dell'azione amministrativa (c.d. stakeholders).

La legislazione italiana, soprattutto dell'ultimo decennio, ha dato molta importanza alla trasparenza amministrativa, che è ormai divenuta (almeno nelle intenzioni del legislatore) uno dei cardini delle riforme dell'amministrazione pubblica fatte negli ultimi anni, assieme alla tutela della privacy, alla semplificazione amministrativa e, da ultimo, all'importanza delle performance e del merito.

E infatti "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell'ordinamento comunitario". Art. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)

Quest'ultima legge ha introdotto importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini. Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l'attività amministrativa debba ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione. Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

L'evoluzione del concetto di trasparenza amministrativa si è poi ulteriormente rafforzato con la normativa più recente.

Basti pensare per esempio all'obbligo di pubblicità delle retribuzioni ed altri dati relativi agli organi dirigenziali pubblici, come previsto dalla Legge 18/06/2009, n. 69. "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei titolari di posizioni organizzative e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale." Art. 21 legge 69/09.

E bisogna anche ricordare il Decreto Legislativo 150/2009 che prevede: " Gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche Tutte le amministrazioni pubbliche devono, quindi, procedere ai seguenti adempimenti:

- a) adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, commi 3, 5 e 6);
- b) garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11, comma 1);

c) adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione, un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti), da aggiornare annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, specificando altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative ivi previste (art. 11, commi 2 e 7);

d) creare sul sito istituzionale una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", di facile accesso e consultazione, ove pubblicare obbligatoriamente: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione, il Piano e la Relazione sulla performance, l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti, l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i le posizioni organizzative e per i dipendenti, i nominativi e i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance, i curricula dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei titolari di posizioni organizzative con particolare riguardo alle componenti variabili e alla valutazione di risultato, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico – amministrativo, gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti (art. 11, comma 8);

e) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11, comma 3);

f) provvedere annualmente ad individuare e a pubblicare sul sito i dati relativi ai servizi erogati, agli utenti finali e intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del d. Lgs n. 279 del 1997, alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4);

g) provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta certificata previsti dalla normativa vigente (art. 11, comma 5);

h) provvedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, comma 6).

Per completezza, è utile ricordare che ai fini della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, si deve tenere conto di quanto espressamente previsto anche dai provvedimenti legislativi previgenti in tema di trasparenza e di pubblicità.

TRASPARENZA E INTEGRITA'.

Trasparenza e integrità sono due concetti strettamente correlati: la pubblicazione di specifiche informazioni pubbliche e di specifici documenti delle pubbliche amministrazioni risulta strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell'azione amministrativa (per esempio la corruzione) nelle pubbliche amministrazioni. E' innegabile che sussista un legame tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione o della integrità nell'attività della pubblica amministrazione.

La trasparenza è dunque uno strumento basilare ed irrinunciabile per prevenire situazioni in cui possano esistere forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dipendenti titolari di posizioni organizzative, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.

AZIONI ED OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Il Comune di VOGHIERA intende intraprendere le seguenti azioni rispetto agli obblighi normativi sopra richiamati:

Azione	Stato di attuazione	Normativa di riferimento	Responsabile
Adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance	Già realizzato	Artt. 7 – 11 e art. 30 D. Lgs. 150/2009 Art. 21 c.1 Legge 69/2009	Rosaria Di Paola
Approvazione, nei termini di legge, del Piano e della Relazione sulle performance	Già realizzato	Artt. 7 – 11 e art. 30 D. Lgs. 150/2009 Art. 21 c.1 Legge 69/2009	Erica Deserti
Pubblicazione nella sezione del sito web istituzionale denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito" delle informazioni indicate nelle "Linee Guida per i siti web della PA"	Parzialmente realizzato, in fase di completamento	Si veda l'"Allegato A"	Tutti i Responsabili di Servizio, per le informazioni di propria competenza.
Adozione di un cartellino di identificazione per i dipendenti comunali	Già realizzato	D. Lgs. 150/2009	Erica Deserti
Adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Già realizzato	Art. 11 – comma 2 – D. Lgs. 150/2009	Rosaria Di Paola
Adattamento del sito istituzionale agli ipovedenti	Già realizzato	Codice dell'Amministrazione digitale	Marco Zanoni
Utilizzo della firma digitale e della PEC	Già realizzato	Art. 11 – comma 5 – del D. Lgs. 150/2009	Tutti i Responsabili di Servizio, per i procedimenti di propria competenza
Albo Pretorio on line	Già realizzato	Legge 69/2009	Rosaria Di Paola
Realizzazione di servizi web interattivi per l'avvio dei procedimenti ed il rilascio di certificazione	Parzialmente realizzato, in fase di ampliamento	Codice dell'Amministrazione digitale	Tutti i Responsabili di Servizio, per i procedimenti di propria competenza
Sistema prepagato: visualizzazione saldo bollette, situazione debitoria dell'utente e altre informazioni	Prevista realizzazione	Codice dell'Amministrazione digitale	Erica Deserti
Indagini di customer satisfaction	In fase di predisposizione		Tutti i Responsabili di Servizio, per i procedimenti di propria competenza
SUAP on line	Già realizzato	Codice dell'Amministrazione digitale	Marco Zanoni

CATEGORIE DI DATI DA PUBBLICARE AI SENSI DELLE “LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA PA”.

La normativa individua alcune categorie di dati ed informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate sul sito. Si riportano in Allegato “A” le categorie dei dati in questione ed il relativo stato di attuazione.

PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le informazioni e i dati di cui al presente piano sono pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione, già presente, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. Questa sezione del sito è chiaramente identificabile attraverso un *link*, con denominazione “Trasparenza, valutazione e merito” posto nell'*homepage* del sito stesso. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti.

La pubblicazione sarà effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee Guida per i Siti Web delle PA” (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione), in particolare con le indicazioni, contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti:

- _ trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- _ aggiornamento e visibilità dei contenuti online;
- _ accessibilità e usabilità;
- _ classificazione e semantica;
- _ formati aperti;
- _ contenuti aperti.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'ente i dati, inseriti ed aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono “validati” in quanto a completezza e coerenza complessiva, dal responsabile del servizio interessato, secondo la materia trattata, e quindi pubblicati.

Le informazioni e i dati sono pubblicati in modo da favorirne l'accesso e la reperibilità da parte dell'utenza e sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurarne l'effettivo aggiornamento.

L'attuazione delle prescrizioni di cui in precedenza, richiede un parziale intervento di ristrutturazione del sito istituzionale ed in particolare della sezione “Trasparenza, valutazione e merito.”

Pertanto si procederà alla tempestiva pubblicazione dei dati prescritti dalla normativa richiamata in precedenza, tenuto conto delle “Linee Guida per i Siti Web delle PA”, nonché all'eventuale integrazione delle informazioni già pubblicate, da effettuare nei termini previsti dal Programma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'articolo 11, comma 7, del D. Lgs. n. 150 del 2009 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità debbano essere specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative volte alla promozione della trasparenza, della legalità e della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Voghiera ed i suoi aggiornamenti saranno approvati annualmente.

Il Programma specifica i termini temporali entro i quali si prevede il raggiungimento di ciascun obiettivo di trasparenza nonché le eventuali note esplicative delle motivazioni che hanno comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi nei termini previsti.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, la Giunta ed il Consiglio comunale si faranno carico di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

Il servizio di controllo interno avviene attraverso un approfondito esame dell'operato dei responsabili dei servizi dell'ente e dei singoli titolari di posizioni organizzative, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all'art. 14, comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo "responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione", nonché soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità".

STRUTTURE COMPETENTI E RISORSE DEDICATE.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 150 del 2009 è previsto, innanzitutto, che sia compito dell'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione approvare e definire il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il coordinamento delle relative iniziative e del flusso delle informazioni tra le strutture responsabili dei processi amministrativi di cui è richiesta la pubblicazione dei dati e tra le strutture responsabili della pubblicazione dei dati stessi e della gestione del sito internet, nonché il monitoraggio dello stato di attuazione del Programma, è affidato al Segretariato comunale in qualità di Responsabile della trasparenza.

Per quanto attiene l'attuazione del Programma, ciascun Responsabile di Settore dell'Amministrazione è responsabile, per quanto di propria competenza, della selezione, dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare.

L'onere di garantire la pubblicazione delle informazioni individuate è demandato ai Responsabili dei Procedimenti, mentre il materiale inserimento dei dati compete al componente del Gruppo Web individuato per ogni Settore; compete ai Responsabili dei Servizi la verifica dell'esatto e tempestivo adempimento.

Sono poi da prevedere, in capo agli uffici comunali competenti, compiti di raccordo, informazione e raccolta di suggerimenti e valutazione da parte dei cittadini-utenti.

I risultati di questa funzione, desumibili sia dalle segnalazioni spontanee dei cittadini – stakeholders sia da indagini di customer satisfaction, saranno un utile strumento per la struttura politica che per gli uffici amministrativi delegati al processo di adozione, revisione del Piano ed applicazione delle prescrizioni in esso contenute.

STRUMENTI DI VERIFICA

Dovranno essere previsti appositi strumenti di verifica sul processo di realizzazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

La Giunta dovrà adottare con cadenza almeno annuale una verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi del programma, con particolare riferimento al rispetto della tempistica dei singoli interventi in esso contenuti.

COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE

La trasparenza amministrativa è intesa:

_ sotto un profilo "statico" come pubblicità di alcune tipologie di dati e informazioni riguardanti l'attività della pubblica amministrazione, per finalità di controllo sull'azione della P.A.

_ sotto un profilo definito “dinamico” come un “dovere” direttamente correlato alla *performance*. La pubblicazione delle informazioni attinenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico è strumentale ad un costante miglioramento dei servizi pubblici, connesso al ciclo della *performance*, anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholder*).

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione *on line* dei dati consente ai cittadini ed agli utenti dei servizi pubblici di esercitare un controllo reale e non teorico sull'azione amministrativa, agevolando la partecipazione e il coinvolgimento della collettività.

La pubblicazione di alcune tipologie di dati favorisce inoltre un controllo sull'andamento della *performance* delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel piano della *performance approvato dall'ente*. Con riferimento a quest'ultimo, il Programma della trasparenza è uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della *performance*, consentendo di rendere pubblici agli *stakeholder oltre* ai risultati desiderati/conseguiti anche i contenuti del Piano e della Relazione sulla *performance*.

Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, si pone in relazione al ciclo di gestione della *performance* e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione.

A questo scopo rileva la pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla *performance*, dello stesso Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché dei dati sull'organizzazione, sui procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sulla gestione dei servizi pubblici, sullo stato dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e sulle buone prassi.

PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

Il Comune di Voghiera intende avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Si provvederà, in quest'ambito, a realizzare indagini di customer satisfaction garantendo la possibilità agli utenti, attraverso il sito web istituzionale, di fornire *feedback* e valutazioni relative alla qualità dei servizi erogati.

Parimenti, gli uffici comunali saranno a disposizione con funzioni di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La previsione di una disciplina della PEC all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore anche in precedenti normative (articolo 6, comma 1, del d. lg. n. 82 del 2005, articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 34, comma 1, della L. n. 69 del 2009).

Il Comune di Voghiera è già attualmente dotato di una casella di posta elettronica certificata: comune.voghiera.fe@legalmail.it La stessa è pubblicata sull'home page del sito www.comune.voghiera.fe.it

